



COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 4 25070 Barghe (BS) - Tel. 0365/84123-0365/84023 Fax. 0365/84055

e.mail: protocollo@pec.comune.barghe.bs.it / segreteria@comune.barghe.bs.it -

www.comune.barghe.bs.it/

Protocollo

ORDINANZA n. 13 del 19/08/2019

Oggetto: ordinanza sindacale per la corretta gestione dei cani e per la prevenzione di comportamenti aggressivi degli stessi. Obbligo tenuta dei cani al guinzaglio e pulizia escrementi canini.

Il Sindaco

PreMESSO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

PreMESSO:

che nell'ambito del territorio del Comune di Barghe (BS) la popolazione canina è vieppiù rilevante;

- che di recente sono stati rilevati alcuni casi che evidenziano criticità nella gestione dei cani da parte dei proprietari con particolare riferimento alle aree verdi pubbliche ed al centro abitato;
- che, inoltre, è dato constatare un fenomeno di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

U
COMUNE DI BARGHE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0002431/2019 del 19/08/2019
Class. 10.1 «SALUTE E IGIENE PUBBLICA»
P. MATARICIO GIOSEPPE GUERRA

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Vista l'ordinanza regione Lombardia - Ord. reg. 15/06/2000, n. 15394

Ordinanza contingibile ed urgente a fini di igiene e sanità pubblica finalizzata alla prevenzione delle morsicature da cani e per la promozione della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 giugno 2000, n. 26.

Che ai caponga - alinea 2 e 3 prevede:

Regolamento Locale di Igiene che all'art. 1.4.21 del regolamento tipo regionale, approvato con Delib.G.R. 28 marzo 1985, n. 49784 e Delib.G.R. 7 maggio 1985, n. 52097 prevede:

«A cura dei proprietari i cani circolanti per le vie o in altro luogo aperto al pubblico devono portare, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola.

Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, i cani devono portare la museruola e devono essere tenuti al guinzaglio; possono essere tenuti senza museruola i cani pastori e da caccia (e da guida per ciechi) quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate e della Polizia utilizzati per servizio...».

(...)

3. Gli stessi organi e Comandi procederanno a sanzionare eventuali comportamenti illeciti previsti al secondo comma del punto precedente con la sanzione, da L. 500.000 a 2.500.000, indicata dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con [D.P.R. n. 320/54](#), così come previsto dalla [legge n. 218/88](#); (...)"

Considerato:

- che, inoltre, è necessario la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano, valutato in particolare l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di prevenzione e profilassi nei confronti di malattie infettive e diffusive veicolate dalle stesse;

- che notevoli condizioni di rischio possono derivare da comportamenti aggressivi di cani e anche dall'omessa custodia di animali, soprattutto con riferimento a spazi ampi (giardini, cortili, ecc.);

- che, inoltre, esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale talora le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad

un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

- che in ordine al problema delle deiezioni canine, occorre impartire direttive e specifici obblighi a carico dei “conduttori” degli animali, stabilendo che essi abbiano a provvedere alla raccolta ed al corretto smaltimento delle deiezioni dei loro animali;

- che parimenti è d'uopo prescrivere il divieto di defecazione e di minzione degli animali sotto i portici, sui marciapiedi, nei giardini pubblici ed in altri spazi aperti al pubblico, affermando altresì l'obbligo per i conduttori all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi dei loro animali (con unica eccezione per il caso dei cani-guida per non vedenti).

- che con riferimento alle problematiche inerenti la c.d. “gestione dell'animale”, fatte salve le sanzioni penali, la inosservanza delle norme in materia di benessere animale, allevamento, trasporto ed utilizzo degli animali, gestione dell'animale, dei suoi prodotti e degli scarti di origine animale, conduzione di strutture ed esercizi finalizzati alla detenzione di animali e alla loro cura, è sanzionata ai sensi delle vigenti norme speciali in materia;

- che la mancata raccolta delle deiezioni canine comporta un problema rilevante in termini igienico-sanitari, con accrescimento del rischio per particolari categorie di popolazione;

Vista l'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 - pubblicata sulla G.U.R.I. n. 68 del 23 marzo 2009 – e l'ordinanza del ministro della Salute 6 agosto 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 dello stesso giorno contengono disposizioni che stabiliscono obblighi particolari ai proprietari o detentori di cani, misure specifiche per la loro conduzione nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico nonché divieti per non esaltarne l'aggressività e per il rispetto delle caratteristiche morfologiche degli animali;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 gennaio 2007, n. 10, avente per oggetto la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", ove è previsto l'obbligo per i detentori di cani sia di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, sia di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone.

Viste le prescrizioni contenute nell'ordinanza del ministro della Salute 6 agosto 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 dello stesso giorno, che, tra l'altro, all'art. 1 commi 3 e 4 prevede quanto segue:

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

(Ai sensi dell'art. 1 Ord. 25.06.2018 (G.U. 27.08.2018, n. 198) l'efficacia della presente ordinanza è stata prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal 29.08.2018).

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute Ord. 28 agosto 2014 recante “Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.”

Considerato, pertanto:

- che per prevenire fenomeni di aggressione causati da mancata custodia degli animali, è necessario stabilire specifiche regole di condotta riferibili ai proprietari;
- che in relazione alle problematiche determinate dalle deiezioni canine, al fine di prevenire rischi di carattere igienico-sanitario, risulta necessario dare piena attuazione alla regolamentazione della materia in oggetto, anche allo scopo di contemperare le esigenze dei proprietari o possessori di cani con quelle dei cittadini in generale;
- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che, in particolare, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute dei cittadini (specificare interesse o interessi pubblici principali), che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Tenuto conto che, per la rilevanza generale del provvedimento non è necessaria specifica comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990;

Atteso che giurisprudenza conforme ha ribadito l'illegittimità del divieto indiscriminato, per i proprietari e detentori di cani, di accedere con i propri animali alle aree verdi comunali per contrastare il fenomeno dell'abbandono delle deiezioni canine. (Vedi [T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 16 marzo 2018, n. 359](#), conferma il consolidato e corposo orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. [T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 30 marzo 2017, n. 642](#), [T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836](#), [T.A.R. Basilicata, Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611](#), [T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225](#), [T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431](#), T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016, n. 128, [T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502](#), [T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 28 luglio 2015, n. 1752](#)).

ordina

- 1) allo scopo di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, i proprietari, i possessori, gli accompagnatori o custodi di cani sono obbligati, con particolare riferimento alle aree del centro abitato, ai luoghi aperti al pubblico ed alle aree verdi pubbliche a:**
 - a) condurre i cani al guinzaglio e a rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti**
 - b) raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei (paletta e sacchetto) alla raccolta delle stesse.**
 - c) adottare ogni misura utile per impedire agli animali di defecare sotto i portici, sui marciapiedi, nei giardini pubblici ed in altri spazi aperti al pubblico;**
 - d) provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali da loro gestiti, alla pulizia del suolo imbrattato ed al corretto smaltimento delle deiezioni stesse, con unica eccezione per il caso dei cani-guida per non vedenti.**

stabilisce/dispone

1. Che il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico a mezzo gli strumenti previsti dalla normativa e l'apposizione di appositi cartelli nelle aree di maggior interesse e più vulnerabili.

2. Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

demanda

al Responsabile del Servizio / Comandante del Corpo di Polizia Locale, al Dipartimento Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di Brescia di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento e di vigilare sul rispetto di quanto in esso previsto;

avverte

1. che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00;

2. che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente punto nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981;

informa

1. che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è AGAZZI MICHELA

2. che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

3. che la presente ordinanza viene pubblicata sul sito on line del comune.

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nelle aree pubbliche;

b) sia comunicata al Servizio Prevenzione dell'AST (Azienda Sanitaria Territoriale) e al Corpo di Polizia Municipale / Locale;

Data in Barghe il 19 agosto 2019

Il Sindaco
Giov Battista Guerra